

25 maggio 2022 - n. 3

I Jolly di Simona



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

a cura di **Simona Anzani**



Focus istituzionale



Gazzetta Ufficiale: Pubblicato la legge di conversione del d.l. sul superamento della fase emergenziale

Covid-19: In gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto-legge per il superamento della fase emergenziale che è terminata il 31 marzo 2022

Sulla Gazzetta ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 è stata pubblicata la legge 19 maggio 2022, n. 52 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Sulla stessa Gazzetta è stato, anche, pubblicato il testo del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione.

Il risultato è un decreto-legge coordinato costituito dai seguenti articoli:

art. 1 - Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

art. 2 - Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19

art. 2-bis - Potenziamento dell’attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori

art. 3 - Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19

- art. 4 - Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19
- art. 5 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base
- art. 7 - Graduale eliminazione del green pass rafforzato
- art. 7-bis - Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19
- art. 8 - Obblighi vaccinali
- art. 9 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
- art. 9-bis - Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- art. 10 - Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19
- art. 10-bis - Medicina trasfusionale
- art. 11 - Sanzioni e controlli
- art. 12 - Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina generale
- art. 13 - Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
- art. 14 - Abrogazioni
- art. 14-bis - Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico
- art. 14-ter - Clausola di salvaguardia
- art. 15 - Entrata in vigore

Piccoli Comuni, proroga del termine per accedere al fondo assunzioni Pnrr

Al fine di agevolare i comuni fino a 5.000 abitanti nell'accesso alle risorse del Fondo di 30 milioni di euro previsto - per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 - per le assunzioni a tempo determinato di figure professionali necessarie per i progetti del PNRR, si comunica che il termine per la presentazione delle richieste di contributo è prorogato a martedì 31 maggio.

Le istanze devono essere formulate utilizzando l'applicativo raggiungibile all'indirizzo www.lavoropubblico.gov.it che contiene tutte le informazioni utili.

Spid a tutti i dipendenti pubblici: al via la selezione dei fornitori

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha pubblicato un avviso per **selezionare manifestazioni d'interesse per la fornitura gratuita dell'identità digitale Spid ai dipendenti pubblici che ne faranno richiesta.**

L'avviso è rivolto ai **gestori di identità Spid, accreditati dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid)**, che forniranno le identità digitali necessarie per accedere ai servizi online. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Dipartimento **entro il 31 maggio.**

Gli operatori dovranno allegare alla manifestazione d'interesse una **scheda descrittiva della proposta**, specificando le modalità per il riconoscimento degli utenti; gli **strumenti per il monitoraggio** delle adesioni al servizio e la reportistica per il Dipartimento; il **termine temporale** per l'erogazione delle identità digitali.

“Da poco, in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista dal Pnrr, le identità Spid erogate hanno superato i 30 milioni”, ricorda Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. “**L'identità digitale permette l'accesso sicuro e inclusivo ai servizi della Pa ed è nostro dovere diffonderla e rendere il suo utilizzo più semplice e veloce.** Per questo confido nella disponibilità dei fornitori per assicurare Spid all'intera platea dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Protagonisti, e non spettatori passivi, di questa straordinaria fase di innovazione verso una Pa digitale, efficiente e gentile, che non lasci indietro nessuno”.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/20-05-2022/Spid-a-tutti-dipendenti-pubblici-selezione-fornitori>

Buon compleanno, legge 194

Il 22 maggio del 1978 la legge 194 (**Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza**) viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, divenendo a tutti gli effetti legge dello Stato.

Capitolo conclusivo di una lunga battaglia iniziata qualche anno prima dal Partito radicale, la legge 194 (confermata da un referendum nel 1981) **rende legale l'aborto attraverso l'abrogazione delle norme del titolo X del Libro II del codice penale** (gli articoli 545-555 configuravano l'interruzione volontaria di gravidanza come “**delitto contro l'integrità della stirpe**” punibile con la reclusione, a seconda delle fattispecie di reato, fino anche a 12 anni).

https://www.collettiva.it/copertine/diritti/2022/05/22/news/buon_compleanno_legge_194-2123442/

Le sentenze ed i provvedimenti di interesse



Licenziamenti economici: per la tutela dell'articolo 18 non serve che l'insussistenza del fatto sia “manifesta”

Corte Costituzionale-Sentenza n. 125/2022

Ai fini della tutela dell'articolo 18, nel testo modificato dalla riforma Fornero, **il giudice non è tenuto ad accertare che l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico sia “manifesta”** (settimo comma, secondo periodo).

L'incostituzionalità ha colpito **la sola parola “manifesta”**, che precede l'espressione “insussistenza del fatto” posta a base del licenziamento per ragioni economiche, produttive e organizzative. Al fatto – spiega la sentenza – si deve **“ricondere ciò che attiene all'effettività e alla genuinità della scelta imprenditoriale”**. Su questi aspetti il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità che non può “sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità” (sentenza n. 59 del 2021).

La Corte ha affermato che **il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato** e si presta, proprio per questo, a incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento.

Inoltre, **la sussistenza di un fatto è nozione difficile da graduare**, perché evoca “un'alternativa netta, che l'accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi”.

Il criterio della **manifesta insussistenza** – ha precisato inoltre la Corte – **“risulta eccentrico nell'apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell'accertamento”**

Nelle controversie in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo si è in presenza di un quadro probatorio articolato: oltre ad accertare la sussistenza o insussistenza di un fatto – che è già di per sé un’operazione complessa – le parti, e con esse il giudice, si devono impegnare “nell’ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell’eventuale insussistenza”. Vi è dunque un “aggravio irragionevole e sproporzionato” sull’andamento del processo: all’indeterminatezza del requisito si affianca una irragionevole complicazione sul fronte processuale.

La Corte ha dunque individuato uno squilibrio tra i fini che il legislatore si era prefisso – consistenti in una più equa distribuzione delle tutele, attraverso decisioni più rapide e più facilmente prevedibili – e i mezzi adottati per raggiungerli.

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:125

Modifica raggruppamento: condizioni per attuarlo

Consiglio di Stato, sentenza n. 899/2022

La modifica della composizione di un raggruppamento può essere fatta soltanto togliendo operatori, ma mai aggiungendo componenti estranei a quello originario. Si tratta di un principio ribadito nel Codice dei Contratti Pubblici all'art. 48, e che rappresenta il fulcro della sentenza n. 899/2022 del Consiglio di Stato.

Nel giudicare il caso, il Consiglio ha **richiamato l'art. 48, comma 9**, del Codice dei contratti per cui **"è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei... rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta"**.

Come hanno spiegato i giudici di Palazzo Spada, questa regola soffre di **due eccezioni**:

- la prima è prevista dal comma 17 e riguarda la **"mandataria"**, la quale può essere sostituita al ricorrere di alcune tassative ipotesi e, tra queste, anche in caso di **concordato preventivo** (come nel caso in esame). Condizione di fattibilità di tale sostituzione è che l'impresa subentrante abbia gli stessi requisiti di qualificazione necessari per eseguire l'appalto;
- la seconda eccezione è prevista dal comma 18 e riguarda la **"mandante"**, la quale può essere sostituita al ricorrere delle stesse ipotesi (sottoposizione a fallimento o comunque ad altre procedure concorsuali) e alle stesse condizioni di cui al comma 17.

La modifica può avvenire soltanto "per sottrazione" (ossia mediante subentro di soggetti già appartenenti al raggruppamento) e mai "per addizione" (ossia mediante soggetti esterni al raggruppamento medesimo).

La sostituzione unicamente interna riguarda la figura sia del mandatario (comma 17) sia del mandante (comma 18).

E' connotato da colpa gravissima un provvedimento in autotutela che annulla sanzioni amministrative fondato su una motivazione pretestuosa

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 37 del 17 maggio 2022

Nel corso del 2015, i convenuti avevano adottato delle delibere con cui era stata sostanzialmente approvata una sanatoria in relazione a oltre trecento verbali di contestazione per violazioni delle prescrizioni a tutela sanitaria.

Tale condotta ha, dunque, determinato un **danno da mancato introito delle sanzioni amministrative** da imputarsi solidalmente in toto ai tre convenuti (in ragione del dolo) o, in subordine, pro quota (ove si ritenga che l'imputazione sia colposa).

Il provvedimento in autotutela, si rivela illegittimo per una **serie di ragioni, cosa che denota una colpa gravissima dei convenuti**, la cui azione **ha impedito non soltanto l'introito di somme di denaro** (il danno erariale contestato correttamente da parte requirente). Come ha correttamente evidenziato la Procura regionale, con il provvedimento in autotutela **sono state revocate molte ordinanze-ingiunzione divenute inoppugnabili per decorso dei termini e, inoltre, sono stati archiviati e non conclusi procedimenti sanzionatori legittimamente incardinati dal Corpo forestale dello Stato.**

Trattasi, infatti, di un vero e proprio atto arbitrario fondato su una motivazione del tutto pretestuosa, atteso che, contrariamente a quanto evidenziato dai convenuti, il quadro normativo di riferimento non era affatto oscuro ed incerto

<https://iusmanagement.org/2022/05/19/e-connotato-da-colpa-gravissima-un-provvedimento-in-autotutela-che-annulla-sanzioni-amministrative-fondato-su-una-motivazione-pretestuosa/>

Progressioni economiche e requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento: divergenze interpretative tra Aran e Cassazione

Pareri Aran- CFL 100 e CFL 121 e Cassazione- ordinanza n. 15589 del 16 maggio 2022

Come noto, l'**art. 16, comma 6, del CCNL** delle Funzioni Locali del 21.5.2018, sostanzialmente ripetendo quanto già previsto dall'**art. 9 del CCNL dell'11.4.2008**, dispone che **"Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi"**.

Con riferimento alla clausola contrattuale in esame, l'**Aran ha già avuto modo di precisare in diverse occasioni (si vedano i pareri CFL 100 e CFL 121)** che il periodo minimo di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento costituisce un requisito di partecipazione alla procedura per l'attribuzione della progressione economica orizzontale che non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, **data la mancanza nella disciplina del CCNL di ogni delega in tal senso alla contrattazione di secondo livello alla quale è affidata dall'art. 7, comma 4, lett. c) la regolazione de "i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche"**.

Ad opposta conclusione è tuttavia giunta più recentemente la **Sezione Lavoro della Cassazione**, la quale, con **ordinanza n. 15589 del 16 maggio 2022**, ha ritenuto che la disposizione di cui al già citato art. 9 del CCNL 11 aprile 2008 non escluda l'introduzione di requisiti ulteriori o più stringenti che meglio rispondano alla situazione concreta e all'interesse del singolo ente locale.

Tale conclusione, affermano Giudici, appare del resto coerente con la stessa **formulazione letterale della norma**, che, attraverso il richiamo alla disciplina dell'**art. 5 CCNL 31 marzo 1999**, e nell'assenza di elementi testuali di segno contrario, riconosce che i criteri dalla stessa previsti trovino **"completamento ed integrazione"** da parte della contrattazione decentrata, secondo la previsione dell'**art. 16 del medesimo CCNL**.

<https://www.neopa.it/news/personale/2022-05/progressioni-economiche-e-requisito-minimo-di-permanenza-nella-posizione>

Gestione dei rifiuti, il Comune di Gela chiede aiuto ad Anac Avviata Vigilanza collaborativa

Protocollo di Vigilanza collaborativa Anac - Prefettura di Caltanissetta

Nel Comune di Gela, in Sicilia, si è verificata una situazione assai critica nella gestione del ciclo dei rifiuti. Le gare indette sono andate **deserte in più occasioni, e il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa è molto alto.**

Per questo **l'Amministrazione ha deciso di chiedere aiuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, insieme alla Prefettura di Caltanissetta, ha firmato un protocollo di Vigilanza collaborativa.** Al centro della Vigilanza, l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il Comune di Gela si è impegnato a **dare comunicazione tempestiva di ogni tentativo di concussione da parte delle imprese di raccolta dei rifiuti.**

Inoltre, si è impegnato ad avvalersi della **clausola risolutiva nei confronti dell'imprenditore o della società, o dei dirigenti dell'impresa, nei confronti dei quali è stata disposta misura cautelare, o sia intervenuto rinvio a giudizio per delitti riguardanti la Pubblica amministrazione.**

"I fenomeni criminali e mafiosi si nutrono del malfunzionamento della Pubblica Amministrazione. Se, invece, un'amministrazione funziona, si realizza **il circuito virtuoso che coinvolge anche la percezione della qualità dei servizi da parte dei cittadini,** in tal modo non consentendo alla criminalità organizzata di avere spazi per infiltrarsi nell'organizzazione e nell'attività dell'ente", ha dichiarato il Presidente di Anac Giuseppe Busia.

"**Il ricorso alla sottoscrizione di protocolli di vigilanza collaborativa con l'Anac** – ha aggiunto – **permette l'affiancamento dell'amministrazione nella predisposizione delle gare per consentire alla gestione di applicare correttamente la complessa normativa sui contratti pubblici. Questo anche nei comuni commissariati.** Un esempio virtuoso in tal senso l'Anac lo ha verificato con il protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto con il Comune di Vittoria, sempre in Sicilia, con riferimento a diverse procedure di gara per l'affidamento di contratti di particolare interesse e impatto economico".

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-dei-rifiuti-il-comune-di-gela-chiede-aiuto-ad-anac-avviata-vigilanza-collaborativa>

Contributi pubblici. Quando la giurisdizione spetta al G.A. e quando al G.O.?

TAR Toscana, sentenza n.698/2022 del 20/05/2022

Con sentenza n.698/2022 del 20/05/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha affrontato il tema della giurisdizione in materia di contributi pubblici individuando i casi in cui, sussistendo un diritto soggettivo perfetto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e quelli in cui, invece, venendo a configurarsi una situazione di interesse legittimo, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

Il giudice amministrativo ha rilevato che quando la controversia attenga alla **fase di erogazione o ripetizione** dell'aiuto sul presupposto di un asserito inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Ciò anche nell'ipotesi in cui oggetto di causa siano atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, a condizione che tali atti si fondino sull'**inadempimento alle obbligazioni assunte per la concessione del contributo**.

Il Tar ha rilevato che in questi casi **il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto** tutelabile dinanzi al **giudice ordinario** in quanto la controversia attiene alla **fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi** cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

Al contrario è configurabile una situazione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del **giudice amministrativo**,

- quando la controversia riguardi una **fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale** attributivo del beneficio oppure
- quando, a seguito della concessione dell'aiuto, **intervenga la revoca o l'annullamento del provvedimento per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse**, ma non per inadempienze del beneficiario (cfr. in tal senso Cass. SS.UU., ordinanza n.13492/2021; C.d.S. III, n.1251/2021).

Concorsi, gli assenti per Covid hanno sempre diritto al recupero della prova


Tar della Sicilia, sede di Palermo, n. 1427/2022.

I candidati che non si sono potuti presentare a un esame perché malati di Covid hanno **diritto a una prova supplementare, anche se non espressamente prevista dal bando**. La violazione di questo principio determina **l'annullamento del concorso**. È questa l'indicazione dettata dalla sentenza della seconda sezione del Tar della Sicilia, sede di Palermo, n. 1427/2022. Dobbiamo ricordare che **questo orientamento non è consolidato, basti ricordare la prima sezione del Tar della Puglia, sede di Bari, n. 152/2022** (su NT+ Enti locali & edilizia del 9 febbraio), che ha escluso la possibilità di una prova straordinaria e riservata se non prevista dal bando, mentre la posizione dei giudici siciliani è stata sostenuta dalla sezione 3-bis del Tar di Roma, n. 463/2022 (su NT+ Enti locali & edilizia del 19 gennaio), dal Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1865/2021 e dal Tar di Roma, sezione 3, n. 5666/2021.

La pronuncia parte dalla considerazione che **le misure dettate per la prevenzione del Covid hanno determinato l'impossibilità di partecipazione alla prova concorsuale nel caso in cui la stessa sia stata prevista esclusivamente in presenza a coloro che sono risultati positivi al tampone e sono assoggettati al vincolo della quarantena o dell'isolamento fiduciario**. Per ovviare a questi effetti sono state dettate le disposizioni contenute nell'articolo 10 del DI 44/2021, in particolare **la possibilità di dare corso allo svolgimento in modo non contestuale delle prove stesse durante la fase di emergenza. Ricordiamo che il DI 36/2022 estende tale possibilità anche in via ordinaria**. Nel caso specifico inoltre il Comune ha indetto una procedura straordinaria per un candidato che non aveva potuto partecipare alle prove concorsuali per altre ragioni, il che determina una condizione di **disparità di trattamento**.

<https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/anno-2022/Maggio/23-05-2022-concorsi-gli-assenti-per-covid-hanno-sempre-diritto-al-recupero-della-prova>

La dottrina



Appalti: il dirigente ha tutti i poteri di sostituzione nei confronti del Rup. Si applicano integralmente le regole della legge 241/1990



Rapporti tra il giudizio sulla legittimità dell'informativa antimafia e l'istituto del controllo giudiziario-Sandulli



Giustizia Amministrativa

Consiglio di Stato

Tribunali Amministrativi Regionali

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/sandulli-rapporti-tra-il-giudizio-sulla-legittimit-c3-a0-dell-informativa-antimafia-e-l-istituto-del-controllo-giudiziario>

La rappresentatività popolare nella riduzione del numero dei parlamentari



<https://www.altalex.com/documents/news/2022/05/25/rappresentativita-popolare-riduzione-numero-parlamentari>

Blockchain e big data nel settore pubblico: spunti in tema di G.D.P.R. compliance



https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=47194&content=Blockchain%2Be%2Bbig%2Bdata%2Bnel%2Bsettore%2Bpubblico%3A%2Bspunti%2Bin%2Btema%2Bdi%2BG.D.P.R.%2Bcompliance&content_author=%3Cb%3EGiovanni%2BGallone%3C%2Fb%3E&fbclid=IwAR3aHqhgo12CJEpa_2iZJhi5x0IM1h9Q4ryifogpeiXWetXnFCasXoyU8_Q

La riforma delle concessioni balneari: dai contrasti con il diritto dell'Ue

di Luca Passarini

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

un laboratorio formativo e sperimentale

Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttore Professor Giuseppe di Gaspare

<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2022/05/18/la-riforma-delle-concessioni-balneari-dai-contrast-con-il-diritto-dellue-alla-disciplina-del-d-d-l-concorrenza-2021/>

Le nuove regole del reclutamento dei dipendenti pubblici e il “marcio in Danimarca”

Bellavista-C'è del marcio?



<https://www.eticapa.it/eticapa/le-nuove-regole-del-reclutamento-dei-dipendenti-pubblici-e-il-marcio-in-danimarca/>

Conclusione



“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”

(Giovanni Falcone)

“Grazie per averci seguito...
Ci trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

